



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 671 DEL 12/11/2024

OGGETTO: MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO CASSONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO MANTO PER RINNOVO OMOLOGAZIONE. PRESA D'ATTO SUBAPPALTO DITTA SKYGREEN S.R.L.
CIG: B2248A69CF CUP: H22H23000440004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco pro tempore del Comune di Malcesine in data 24.09.2024, Protocollo n. 15769 con il quale è stata conferita la nomina all'Ing. Vittorio Caliarì quale Responsabile del SETTORE "Edilizia Pubblica, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività", abilitato ad assumere atti di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento degli Uffici e Servizi;

RICHIAMATE:

- delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2023 esecutiva ai sensi di Legge quale recepimento della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2024-2026 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 24.10.2023;
- delibera di giunta comunale n. 167 del 28.12.2023 esecutiva ai sensi di Legge ed avente ad oggetto "assegnazione risorse finanziarie per gli esercizi 2024-2026 ed indirizzi vari agli organi gestionali";
- delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "approvazione Bilancio di previsione esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati" e succ. variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PIAO - Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2024/2026.

VISTO, inoltre, che:

- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di disciplina dei contratti è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento di contabilità armonizzata è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53/2017, esecutiva ai sensi di legge, e modificata con Delibera di Consiglio n. 22/20.07.2023;

PREMESSO quanto segue:

- Responsabile di Progetto è l'Ing. Vittorio Caliarì quale Resp. SETTORE "Edilizia Pubblica, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività".

RICHIAMATO rispettivamente:

- Delibera di Giunta Comunale n. 62 dd. 04.06.2024 ad oggetto "manto in erba artificiale campo sportivo Cassone. Manutenzione straordinaria lavori di adeguamento e rifacimento manto per rinnovo omologazione. Approvazione progetto esecutivo";
- Determina Reg. Gen. n. 465 dd. 25.07.2024 quale aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Italgreen S.p.A. con sede in Villa d'Adda (BG) – c.f./p.iva 07075130158 – a fronte di un ribasso offerto dell'1,100% applicato all'importo a base gara [importo lavori e costo manodopera] di € 416.727,76, oltre € 1.259,18 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 413.402,93 oltre Iva 22% pari ad € 504.351,58;
- Consegna dei lavori avvenuta – in pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto – in data 20.08.2024 con decorrenza a dare ultimati i lavori da pari data e con termine in gg. 90 n.c. con termine il 18.11.2024.

CONSIDERATO che in ragione del menzionato provvedimento l'importo complessivo rimane ad oggi così imputato:

importo	ditta	Capitolo [imp. n.]	Piano Finanziario	Missione / Programma	descrizione	esercizio
€ 417.986,94	ITALGREEN S.p.A.	5710 [94/3]	2.02.01.09	09.01	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO – FIN. AVANZO LIBERO	2024
€ 86.364,64	ITALGREEN S.p.A.	5710 [94/4]	2.02.01.09	09.01	“	2024

Σ € 504.351,58

PRESO ATTO del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti nella forma di Atto Pubblico Rep. N. 1208/2024 dd. 03.10.2024;

PRESO ATTO che il CUP e CIG afferenti i lavori in trattazione ed afferente l'intervento in trattazione sono i seguenti:

CUP: H22H23000440004
CIG: B2248A69CF

VISTA l'istanza formulata dalla ditta appaltatrice (unita in estratto al presente provvedimento in allegato 1) dd. 26.09.2024 qui pervenuta al Protocollo Generale in pari data al n. 15930 e succ. integrazione dd. 27.09.2024 qui pervenuta al Protocollo Generale in pari data al n. 15986, volta all'affidamento in subappalto – ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 alla ditta SKYGREEN S.r.l. – c.f./P.iva 02916070986 – con sede legale in Sirmione (BS) in Via Carlo Marx n. 3/5 – per la posa del manto sintetico con opere accessorie riconducibili alla cat. OS6 per un importo contrattuale presunto di € 16.342,50 comprensivi di tutti gli oneri, i rischi e le spese relative all'effettuazione dei lavori oggetto del contratto (come da *Art. 4-Importo del contratto*);

PRESO ATTO della disciplina vigente in materia di subappalti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ove sostanzialmente non vengono posti limiti se non in specifici casi stante le caratteristiche dell'appalto, la sua complessità, ecc. ;

RICHIAMATI oltremodo i dettati ed i limiti in materia contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa – *Art. 52-Cessione del contratto e subappalto (Articolo 45 cap.gen.; Articolo 120 CCP2023)*;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dal sopradetto art. 119, comma 5 la ditta aggiudicataria ha formalmente qui comunicato tutti gli elementi formali necessari quali che:

- ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere istanza di autorizzazione al subappalto;
- ha provveduto a trasmettere copia del Contratto di Subappalto;
- ha provveduto a trasmettere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- ha provveduto a trasmettere copia della polizza R.C. verso terzi, ovvero dichiarazione dell'Ente assicuratore;
- ha provveduto a trasmettere copia del Certificato d'iscrizione C.C.I.A.A.;
- ha provveduto ad autocertificare la propria posizione ai sensi della vigente normativa antimafia;
- ha provveduto a trasmettere copia del POS – piano operativo di sicurezza;
- ha dimostrato la regolarità contributiva attestata del documento DURC.

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 119, comma 16 del D.Lgs. 36/2023 la S.A. deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio di subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso – ovvero presa atto del silenzio-assenso – a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, e consequenziale all'esito della verifica dei requisiti di legge di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023 per il tramite della Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del predetto Codice;

PRESO ATTO oltremodo ulteriore integrazione documentale relativa al possesso dei requisiti di legge – giusta nota qui pervenuta in data prot. n. 17930 dd. 05.11.2024 che qui si trattiene in atti;

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione del subappalto in oggetto;

PRECISATO che:

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

PRESA LETTURA dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede il pagamento diretto da parte della S.A. dei sub-appaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti sub-appalto [leggasi sub-affidamenti] nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

CONSIDERATO che il sub-appaltatore ha qui dichiarato formale rinuncia al pagamento diretto, giusta nota qui pervenuta al Protocollo Generale al n. 15986 dd. 27.09.2024 e che qui si trattiene in atti;

TENUTO CONTO che, tuttavia, anche ed eventualmente a seguito del pagamento diretto al sub-appaltatore, i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorrono solo con la citata impresa appaltatrice, poiché come ha posto in luce l'A.N.AC. (pare AG 4/12 del 17.05.2012) tale corresponsione si configura quale delegazione di pagamento *ex lege* tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa sub-appaltatrice;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **autorizzare**, per le ragioni espresse in narrativa, la ditta ITALGREEN S.p.A. – c.f./p.iva 07075130158 – appaltatrice dei lavori ad oggetto << MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO CASSONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO MANTO PER RINNOVO OMOLOGAZIONE >>, a **subappaltare** alla ditta **SKYGREEN S.r.l.** – c.f./P.iva 02916070986 – con sede legale a Sirmione (BS) in Via Carlo Marx n. 3/5 – la **posa del manto sintetico con opere accessorie** riconducibili alla cat. **OS6** per un importo contrattuale presunto di **€ 16.342,50** comprensivi di tutti gli oneri, i rischi e le spese relative all’effettuazione dei lavori oggetto del contratto di subappalto;
3. che il Comune di Malcesine **NON** provvederà alla corresponsione diretta dell’importo delle prestazioni eseguite dal sub-appaltatore in ragione della dichiarazione formale di rinuncia al pagamento diretto, giusta nota qui pervenuta al Protocollo Generale al n. 15986 dd. 27.09.2024 e che qui si trattine in atti;
4. che i rapporti giuridici dell’Amministrazione Comunale intercorreranno solo con la citata impresa appaltatrice, anche a seguito del pagamento diretto del sub-appaltatore;
5. che tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento *ex lege* tra l’appaltatore e la S.A., a favore dell’impresa sub-appaltatrice;
6. di esprimere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per l’adozione del presente provvedimento, attestando il rispetto dell’art. 9, comma 1, lett. a), sub. 2 del dl 78/2009 e s.m.i.;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile della Posizione Organizzativa “Contabile e Servizi Interni”, affinché provveda per quanto di competenza.

Allegati:

c.s.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI
ALLA COLLETTIVITA'**

ADOTTA la determinazione avente ad oggetto ed esprimendo contestualmente parere di regolarità tecnica:

MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO CASSONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO MANTO PER RINNOVO OMOLOGAZIONE. PRESA D'ATTO SUBAPPALTO DITTA SKYGREEN S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Caliarì Vittorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE il visto Favorevole ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Note:

Malcesine, 12/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale



Spett.le

Comune di Malcesine

Piazza Statuto, 1

37018 Malcesine (VR)

Pec: protocollo@pec.comunemalcesine.it

Alla c.a. del RUP: Francesco Misdaris

Villa d'Adda, 27 settembre 2024

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO CASSONE CIG: B2248A69CF CUP: H22H23000440004

Con la presente, in riferimento ai lavori in oggetto, si richiede, ai sensi dell'art. 119 del Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.i., l'autorizzazione al subappalto per **la posa del manto sintetico con opere accessorie** a favore dell'impresa:

SKYGREEN S.R.L. con sede legale in SIRMIONE (BS) Via CARLO MARX 3/5, CAP: 25019 – C.F. e P. IVA 02916070986

Per un importo di **€ 16.342,50** comprensivo di oneri per la sicurezza.

La scrivente **Italgreen S.p.A.** nella persona del suo direttore Legale Rappresentante dichiara l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, così come previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023.

Confidando nell'accettazione di quanto sopra è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

ALLEGATI: Contratto di subappalto, documentazione ditta subappaltatrice.

Italgreen S.p.A.

Gilardi Maurizio

ITALGREEN S.p.A.
Via Crusnigo, 11 - ☎ 035.784178
24030 VILLA D'ADDA (Bergamo)
P. IVA 01640880165
COD. FISC. 07075130158





CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'impresa **ITALGREEN S.P.A.** con sede legale in VILLA D'ADDA (BG) Via Crusnigo, 11 – C.F. 07075130158 e P. IVA 01640880165, nella persona del proprio Amministratore Delegato GILARDI MAURIZIO, nato a LECCO il 25/05/1954, in seguito per brevità denominata "APPALTATORE"

e

L'impresa **SKYGREEN S.R.L.** con sede legale in SIRMIONE (BS) Via CARLO MARX 3/5, CAP: 25019 – C.F. e P. IVA 02916070986, nella persona del proprio Amministratore Unico BARALDI MASSIMO, nato a Bergamo il 13/04/1972, in seguito per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"

PREMESSO

Che l'impresa **ITALGREEN S.P.A.** è assuntrice da parte del Comune di Malcesine (VR) con sede in Piazza statuto, 1 – 37018 MALCESINE (VR) in seguito denominato ENTE APPALTANTE, per lavori di: LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO CASSONE CIG: B2248A69CF CUP H22H23000440004

OPERE OGGETTO DI SUBAPPALTO:

Posa del manto sintetico con opere accessorie

PREMESSE:

Premesso che il SUBAPPALTATORE dichiara di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia.

Di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi.

Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art. 119 co. 12 D.LGS 36/2023)

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso:

Posa del manto sintetico con opere accessorie

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate. L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti nella somma a corpo di € **16.342,50** di cui € **700,00** relativi a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di accettare i prezzi esposti e di prendersi in carico le misurazioni che verranno effettuate in contraddittorio e quantificate dalla

stazione appaltante nei vari stati d'avanzamento dei lavori.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati, secondo i prezzi Unitari previsti nei documenti contrattuali principali (Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco Prezzi unitari ecc.)

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altri necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

Eventuali opere non previste nel computo metrico redatto dalla stazione appaltante dovranno essere comunicate e quantificate tempestivamente all'APPALTATORE prima di essere eseguite, lavorazioni non previste ed eseguite senza autorizzazione dell'APPALTATORE non saranno riconosciute al SUBAPPALTATORE.

ART. 6 - PAGAMENTI

Si determineranno sulla base dei lavori eseguiti in contraddittorio le opere effettivamente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi previsti nei listini posti a base di gara.

La fatturazione sarà a fine lavori e il SAL dovrà essere verificato e accettato entro 10gg dalla presentazione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- **95%** mediante ricevuta bancaria a **60/90** giorni data fattura fine mese;
- **5%** corrispondente alle ritenute a garanzia che verrà svincolato a collaudo.

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali e assicurativi, inclusa Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

ART. 7 - RITENUTE A GARANZIA

Verranno applicate le ritenute di legge sui pagamenti pari al 5% che verrà saldato a collaudo dei lavori e all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna principale. Restano escluse eventuali sospensioni causa impraticabilità del cantiere per maltempo o per qualsiasi altro impedimento non imputabile al subappaltatore.

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art.10, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni. Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 16 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;

a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n° 55;

su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai

medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;

ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;

ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;

a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.

a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;

a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;

ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;

a provvedere all'attuazione sotto le proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;

ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;

a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;

a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;

ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;

all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;

all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità,

di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare, dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei commi 7 e 8 dell'art.18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE.

Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 19 - DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C. La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;

quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà dell'APPALTATORE di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del

pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Bergamo.

ART. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice civile e le altre norme di legge applicabili.

ART.24 - VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto non assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 introdotto dal DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006.

ART. 25 - ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE:

Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Programma dei lavori contrattuali Capitolato Speciale d'Appalto

Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto Computo metrico

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

**L' APPALTATORE
ITALGREEN S.P.A.**

ITALGREEN S.p.A.
Via Crusnigo, 11 - ☎035.784178
24030 VILLA D'ADDA (Bergamo)
P.IVA 01640880165
COD. FISC. 07075130158

IL SUBAPPALTATORE

SKYGREEN S.R.L.

SKYGREEN S.r.l. unipersonale
Via Carlo Marzulli 3/5 - 25011 Simione (BS)
Tel. 030.861022 - Fax 030.6591037
Cod. Fisc. Nari, I.V.A. 02916070986
Email: info.skygreen.it - www.skygreen.it

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Villa d'Adda, 27/09/2024

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

"Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a darne tempestiva comunicazione al Commissariato del Governo;

"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

L' APPALTATORE
ITALGREEN S.P.A.

ITALGREEN S.p.A.
Via Crusnigo, 11 - ☎035.784178
24030 VILLAD'ADDA (Bergamo)
P. IVA 01640880165
COD. FISC. 07075130158

IL SUBAPPALTATORE

SKYGREEN S.R.L.

SKYGREEN S.R.L. s.r.l. unipersonale
Via Carlo Moro, 3/5 - 25019 Simione (BS)
Tel. 030.867022 - Fax 030.659137
Cod. Fisc. Part. I.V.A. 02916070986
mail: info.skygreen.it - www.skygreen.it